

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2088-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere)
del Senato della Repubblica nella seduta del 26 aprile 1967*

*modificato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 26 luglio 1967 (V. Stampato n. 4061)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1967*

Rivalutazione della speciale indennità istituita con l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia in servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 50 giornaliere.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

A decorrerre dal 1° gennaio 1967, la speciale indennità dovuta agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia destinati a prestare servizio nei manicomi giudiziari, nelle case di cura e di custodia e nelle case per minorati fisici e psichici è fissata in lire 100 giornaliere.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

All'onere di lire 13.200.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

All'onere di lire 29.700.000 derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Identico.